



ORIGINAL F B

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
DOTT. FLORIO ROVERSI

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N 16560/09 Ruolo Generale
promossa

SENT. N.
8223/11

Cron. N.
5884/11

R.G. N.

16560/09

REP. N.
392/11

Spedita il:

28/6/11

Depositata il:

25 OTT. 2011

DA:

[Redacted]

nato a Galliera (BO) e [Redacted]
residente a Montecosaro (BO) via Luna 92
elettivamente domiciliato in Bologna, via Solfonino 15,
presso lo studio dell'avv. P. Antonucci e G. Bacchelli, che
lo rappresenta e difende con mandato in calce/a margine
dell'atto di citazione.

Attore/attrice

Contro

1) [Redacted], resid. a Vignola (MO) via [Redacted]

2) COMPAGNIA FONDIARIA-SAI ASS.NI SPA per il F.G.V.S.
con sede a Firenze P.zza della Libertà n° 6, ex
persone del def. Cappozz. P. tempore,
elettivamente domiciliata in Bologna, via De' Guiberti n° 16

presso lo studio dell'avv. [Redacted], che
la rappresenta e difende con mandato in calce/a margine delle con-
parsa di costituzione -

- CONVENUTA -

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro
stradale -

SVOLGIMENTO

Con atto mutualmente notificato l'attore citava i convenuti per sentirli condannare, in via alternativa o solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro avvenuto alle ore 12,30 circa del ~~1978~~ in ~~vicinanza~~ a Villanova di Castenaso: espone l'attore:

- 1) che viaggia come trasportato sulle sue Ford Fusion Tg ~~1978~~ ammestrata e/o ~~1978~~ A.N.U. e condotta da ~~Francesca~~, che all'altiera del civ. 143/2 veniva temporata dalla Volvo P. ~~1978~~, condotta dal proprietario ~~Francesca~~ e assicurata alle assicurazioni ~~1978~~ e c.c.a. con la Compagnia ~~1978~~.
- 2) che l'urto, visto dal testimone oculare ~~Francesca~~ (doc 2), procurava danni materiali come da foto allegate (doc 4) + per la cui riparazione veniva preventivata la spesa di € 1978,05 + IVA (= 395,61) per un totale di € 2.373,66 (doc 5) - oltre al danno fisico al rachide cervico-lombare, come da certificato del P. Soccorso dell'Istituto Rizzoli (doc 6-7-8), da quantificare come danno biologico; e infine l'attore sosteneva per terapie mediche l'ersorso di € 364,20 (doc 9-10).

③ che il ministro veniva denunciato alla Vittoria Spa - assicuratrice dell'atto xe - e al Lloyd Adriatico - polsura assicuratrice della vettura temporante (doc 11); ma entrambe le Compagnie (doc 12 e 13) rispondevano che la vettura non risultava assicurata c/o Lloyd; e anche ANIA, interpellata dall'au. Bot. don, comunicava che alle date del ~~19/10/09~~ il veicolo tg. ~~12345678~~ non risultava coperto da assicurazione (doc 15) -

④ che pertanto veniva chiesto l'au. demerito na' alle COMSAF, na' alla Fondiaria, quale Surpension' quata per il F.G.V.S., ma quest'ultime non formulava alcuna offerta -

con atto depositato in Cancelleria si costituiva la Fondiaria contestando la domanda nell'au e nel quantum e preliminarmente la Legittimazione passiva del Fondo di Garanzia; chiedeva inoltre la riunione con la causa promossa dalla conducente ~~12345678~~, pendente c/o il Gdp Rinaldi RG ~~12345678~~ -

All'udienza del 26/10/09 il convenuto ~~12345678~~ risultava "non costituito" e il Gdp lo dichiarava "contumace".

e autorizzava la notifica allo stesso della domanda di regresso da parte di Fondiaria, che ne aveva fatto esplicita richiesta, ai fini delle manovre, in caso di "necessità" - la causa non veniva rinviata in considerazione della brevità e specificità dell'istruttoria; quindi il CdP lo istruiva 1) con l'ausilio di due testi "adotti" da parte altrui sulle diuicenze e sul quantum delle spese di riparazione della Ford Furgon 2) con l'esplicitamento di C.T.V. medico-legale sulla persona dell'attore -


Finalmente all'udienza del 28/6/41 la causa veniva trattata in decisione sulle conclusioni precisate come nei rispettivi "atti introduttivi", salvo addeguamento del danno fisico alle "rultanze peritale" -

MOTIVI

- (A) Domanda principale:
 a) l'attore ha provato per tabulas la legittimazione passiva del F.G.V.S. ; e invero lo documenta.

5
zione allegata alla citazione attenta
che al momento del sinistro la vettura
non era coperta da assicurazione;
e il fatto è indirettamente provato
dall'atteggiamento passivo del proprie-
tario della vettura, che non è
costituito, benché citato in ragione
dalla Fondiaria.

b) per quanto riguarda l'au,
risulta probante la deposizione del
teste ~~XXXXXXXXXX~~ che ha confermato
il tamponamento e la presenza dell'attore
come trasportato nella Ford Fusion, con
le cinture allacciate; e diverso non
appaiono rilevanti i dubbi espressi da
controparte sulla attendibilità del teste.
quest'ultimo ha infatti riferito di esse-
re "fiducioso" con la figlia dell'attore
e che "si trovava alla guida della
propria vettura incolonnato dietro due
macchine che seguivano la Ford Fu-
sion"; ma tali affermazioni, a
parere del giudicante, non escludono
la possibilità che il teste possa aver visto
il tamponamento; infatti non è certo
che le due vetture che aveva davanti
a se ostruissero completamente la
sua visuale; né si può escludere che
egli sia partito con la sua mac-
china contemporaneamente alla
Fusion e quindi abbia visto l'attore



allacciare le cinture quando n'è 6
 seduto accanto al conducente.
 L'attendibilità della dinamica, esposta
 in citazione e confermata dal teste, è
 provata indirettamente dalle man-
 cata comparizione del convenuto Casci-
 to a rendere l'interrogatorio formale
 deferito dall'attore: in proposito n'è
 levo che lo stesso, essendo citato in
 regresso, aveva interesse a comparire
 per esautorare la versione dei fatti pro-
 spettata dall'attore; e poiché non
 si è presentato, trova applicazione
 il disposto del 1° c dell'art 237 c.p.c.,
 per cui sono da ritenere come
 «ammessi» i fatti dedotti nell'inter-
 rogatorio -

c) il danno da risarcire:

1) danno auto-mendi riparazione = 1.200 (1)

2) danno fisico:

$$I.P. = (2,5 \times 697,92 \times 1,2 \times 72,42) = 1.516,30$$

$$I.T.P. = 45 \times 40,72 \times 7 = 213,78$$

$$u = 50 \times u \times 10 = 203,60$$

$$u = 25 \times u \times 15 = 152,70 \quad = 540,08$$

$$\text{totale biologico tabellare} = 2.086,38 (2)$$

$$+ maggiorazione 30\% (D. Morelli) = 625,91 (3)$$

$$\text{totale biologico} = 2.712,29$$

$$\text{spese mediche documentate} = 367,20$$

$$\text{totale d. fisico} = 3.079$$

$$\text{totale da risarcire (1+2)} = \underline{\underline{4.279 (4)}}$$

OMISSIS

(4) | (2) e norme del 1° e dell'art 139 C. Amc. sono stati annunti i valori tabellari aggiornati al momento del mistro: per il I.P. il valore

al punto di € 697,82 aumentato con coeff. 1,2 e di un anno, su base all'età (= 482 mesi) con coeff. 42,42 $(100 - [(482 - 120) \cdot \frac{0,50}{12}])$, va moltiplicato per i 2,5 punti riconosciuti dal C.T.V. La ITP è stata calcolata su base alla diaria di € 40,42 e ai giorni di malattia.

(3) Il danno in oggetto - benché classificato di "lieve, arbitraria" nell'art 139 c. An. - è comunque di per sé idoneo a procurare una sofferenza soggettiva (= danno morale) che, secondo una recente prassi del Tribunale di Bologna sez III va determinata equitativamente su un importo non inferiore al 25% e non superiore al 50% del danno biologico tabellare, previo accertamento del "superamento della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale" e della "non inutilità del danno" (Cass n° 12885/09), elementi che fanno ritenere "provata per fondata premisione" detta sofferenza, o quanto "altamente probabile" (Cass. n° 11059/09).

Cio' premesso, vista l'entità del danno di quantificato dal C.T.V. si ritiene equo che la maggiorazione del 30%.

(4) Spettano, in aggiunta al capitale, rimborsamenti istat e interessi legali ex art 1224 e 1282 C.C. dal 13/12/04 al saldo effettivo.

9
B) Va accolta anche la domanda di
regrano volte da Fondiaria nei con
fronti del responsabile del nastro:
e verso il convenuto Cusito è obbligato
a nome dell'art 292 C.A. a man
levare la Fondiaria, in quanto dal
l'istruttoria è emersa in modo pale
se la copertura assicurativa del
veicolo di sua proprietà al momento
del nastro.

C) Le spese di causa:

(sub 1) quelle sostenute dall'attore vengono liquidate
- con determinazione degli onorari in
base allo scaglione da 2.600 a 5.200 - e
ripartite come segue:

Spese e anticipi = 245
diritti = 1.270
onorari = 800
Spese 12,5% = 258
totale legali = 2.573

C.T.U = 350
C.T.P = 250
totale = 3.173

- quota accarichi
Cusito (-10,4%) = 332 (1)

residuo = 2.841

- quota da compensare
(-28%) = 495 (2)

conquaglio = 2.046

- (1) La quota relativa alla franchigia - di esclusiva competenza del responsabile - è altrettanto in proporzione al totale danno = $\frac{500}{4779} = 10,46\%$
- (2) risultando la domanda peritale lucrate accolta, appare opportuno compensare una parte delle spese - che si ritiene siano equitativamente pari al 25% del totale - riservando "giustamente" al art 922 cc per ripartire le spese in base al principio di "causalità", che tiene conto delle responsabilità delle parti per la lite: sotto questo profilo parte convenuta è la maggiore responsabile, in quanto non ha offerto alcuna indennizzo né prima né in corso di causa; non sussiste anche la corresponsabilità dell'attore, il quale a) ha palesemente sopravvalutato sia il danno auto sia il danno fisico, estendendo una possibile compressione benauria delle liti e legittimando in parte la constanza di Foullard a b) non ha precisato in alcun modo l'entità del danno biologico e ha liquidato sulla nota spese le competenze in base alle ragioni (ca. 5.200 e 25.400), che questo Colp ha con

1 1
fermato (= E 1270), pur risultando
il valore del deciso < 5.200: ciò ha
comportato un ingiustificato incre-
mento delle spese di causa.

(- sub 2) le spese sostenute da Fondiaria
per le domande di regresso si li-
quidano forfaitariamente de E 400,00.

P. Q. M.

Il CdP di Bologna, definitivamente
pronunciando, accoglie parzialmente
le domande principali e integral-
mente le domande di regresso e,
per l'effetto:

A) condanna i convenati di solido
a pagare in favore dell'attore le
seguenti somme: 1) E 4279,00,
oltre rivalutazione e interessi come
di narrativa, a titolo di risarci-
mento dei danni subiti nel sinistro.

2) E 2.046,00, oltre IVA e CPA, a
titolo di conguaglio per parziale
compensazione delle spese di causa
come sopra liquidate e ripartite.

B) condanna ~~il convenato~~ a
pagare le seguenti somme:



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1) all'attore € 500,00, oltre rivalu-
tazione e interessi come sopra, oltre
alle spese di causa relative di
€ 332,00 + IVA e CPA, come liquidate
in narrativa.

2) alla Fondiaria SPA, a titolo di
regresso, quanto dallo stesso pagato
all'attore (= € 4249,00 oltre rivalu-
tazione e interessi + € 2.046,00 oltre IVA e CPA)
nonchè € 400,00, oltre IVA e CPA,
quale rimborso delle spese relative
alla domanda di regresso, come
sopra liquidate.

Bologna 28/9/11



IL GDP
Florio Roverini

Depositario di Conciliazione

N. 25/011/2011
Dessa Rosella Rotundo

FATTI	3	AVVISI
IL 25-011-2011		R

Giudice di Pace di Bologna

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bologna

IN PENDENZA DI REGISTRAZIONE

- 8 NOV. 2011

PSR 570 APP. 111



IL CANCELLIERE
Rosella Rotundo